



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1085 DEL 31/12/2022

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 175/2022 EMESSA NEL GIUDIZIO DI APPELLO DELLA SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA N. 601 DEL 06/09/2013 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANTONIO ALUIGI A SEGUITO RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE IN SENTENZA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

PREMESSO che:

- con atto notificato in data 15.04.2005 le società omissis Spa e omissis Sas proponevano ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – R.G. n. 591/2005 - per l'accertamento *“del diritto delle Società ricorrenti alla restituzione degli importi dalle stesse corrisposti al Comune di Cattolica per oneri di urbanizzazione e monetizzazione di due posti auto per il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso da commerciale al dettaglio – B 2.1 – ad artigianato dei servizi alla persona B 3.1 di n. 2 unità immobiliari ubicate in Cattolica Via Cabral nonché per la conseguente condanna del medesimo Comune di Cattolica alla restituzione di detti importi di cui sopra.”*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27.04.2005 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Gaetano Rossi del Foro di Rimini del patrocinio dell'Amministrazione;
- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso e comunque in subordine il suo rigetto nel merito;
- con sentenza n. 601/2013, depositata in data 06.09.2013, la sezione prima del T.A.R. dell'Emilia Romagna di Bologna, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalle suddette società, lo accoglieva, condannando l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre CPA ed IVA;
- con delibera di G.C. n. 77 del 30/11/2011 veniva conferito incarico di patrocinio legale all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'ufficio di Avvocatura civica convenzionato con il Comune di Gabicce Mare, per proporre appello al Consiglio di Stato avverso la su indicata sentenza del T.A.R. Emilia Romagna;
- a seguito della cessazione della Convenzione del Servizio di Avvocatura civica con il Comune di Gabicce Mare ed alla stipula della nuova convenzione di Avvocatura civica con la Provincia di Rimini, con deliberazione G.C. n.113/2014 veniva conferito l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Nicoletta Flamigni;
- tale deliberazione G.C. n.113/2014 veniva successivamente annullata con deliberazione G.C. n.129/2014 poiché l'Avv. Flamigni non aveva, all'epoca, l'abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori ed il relativo incarico veniva conferito all'Avv. Antonio Aluigi del Foro di Rimini;

EVIDENZIATO che:

- il giudizio si è concluso con sentenza del Consiglio di Stato nr. 175/2022, che ha accolto l'appello del Comune e condannato la società Omissis a restituire gli oneri edilizi indebitamente percepiti dal Comune e le spese liquidate dal Tar a seguito della sentenza di primo grado riformata dal Consiglio di Stato.

- la controparte ha presentato istanza di rateizzazione dei relativi importi da restituire al Comune;

- il dirigente settore 2° ha approvato il piano di rateizzazione con propria determina dirigenziale nr. 230/2022;

PRESO ATTO che la controparte provveduto sta provvedendo al versamento delle spese liquidate in sentenza enza di II grado per l'ammontare di € 4.377,36 in tesoreria comunale come risulta da giustificativo trasmesso dai servizi finanziari dell'Ente depositato agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che:

- le spese liquidate dal giudice in sentenza competono al legale per l'attività di assistenza legale svolta a favore dell'Ente;
- l'art. 5 dell'avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati del Comune di Cattolica approvato con determinazione dirigenziale nr. 507/2016 prevede al punto nr. 5 che: *"Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte"*;
- preso atto del conteggio trasmesso dall'Avv. Antonio Aluigi;
- l'avviso per la formazione di un elenco di avvocati per il patrocinio legale dell'Ente prevede che una volta effettuato il recupero, compete al legale la differenza tra quanto liquidato dal giudice in sentenza e il corrispettivo dell'incarico attribuito dell'Ente, che in questo caso ammonta ad € 561,44;

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione della differenza a favore dell'Avv. Antonio Aluigi della somma di € 561,44 lorde omnicomprensive, quale differenza tra quanto liquidato dal giudice in sentenza e il corrispettivo dell'incarico attribuito dell'Ente;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto che l'accertamento di quanto dovuto a rimborso è stato assunto con la determina dirigenziale nr. 230/2022 dal Dirigente del 2° settore;

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 561,44 sul capitolo 441003 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 1.09.99.04.000;
- 6) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa la somma di € 561,44 a favore del legale patrocinatore dietro emissione di regolare fattura elettronica;
- 7) di dare atto che trattandosi liquidazione spese legali effettuate in sentenza non è stato richiesto il codice Cig all'Anac;
- 8) di individuare nel Funzionario Servizio Contenzioso Affari legali il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 31/12/2022

Firmato
Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)